

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 8 DEL 28.04.2017

Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica.

1. Premessa

I regolamenti UE n. 1306/2013, e n. 1305/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 introducono un nuovo quadro giuridico della politica agricola comune e disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti PAC per il periodo 2014-2020.

In tale contesto, il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, attuativo del DPR 503/99, consente una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 e l'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabiliscono che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e del Piano culturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali, definendone la tempistica.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i., nonché nelle istruzioni operative Arcea n. 2 del 24/02/2017.

La modalità di individuazione e localizzazione della consistenza aziendale conseguente alla dichiarazione grafica ha introdotto un nuovo approccio di riconoscimento del suolo condotto da parte dell'agricoltore, con effetti disciplinati dalle presenti Istruzioni Operative.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- DPR n. 503 del 1° dicembre 1999, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC".

3. Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, lettera c), punto 3a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

La documentazione deve essere fornita secondo le prescrizioni contenute nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e s.m.i., con il riferimento alle particelle catastali. Le indicazioni utili alla localizzazione delle superfici sono contenute nei titoli di conduzione.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale è definita nella circolare AGEA.2016.120 del 1 marzo 2016 come **«Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale»**.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

4. Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

Le informazioni grafiche fornite tramite strumenti geospaziali sono più accurate e forniscono dati più affidabili ai fini del monitoraggio e della valutazione.

La modalità di individuazione e localizzazione della consistenza aziendale conseguente alla dichiarazione grafica ha introdotto un nuovo approccio di riconoscimento del suolo condotto da parte dell'agricoltore.

Il passaggio logico dalla considerazione di ciascuna unità minima presente all'interno della propria azienda (particella o porzione di particella catastale) alla visione di insieme di ciascuna isola aziendale, ha messo in evidenza che l'applicazione di metodologie che hanno presupposti di lavorazione diversi (per singola particella catastale o per isola aziendale) conducono a risultati diversi, pur se entrambi corretti se visti in un contesto transitorio di presentazione della domanda geo-spaziale 2017.

Il reticolo catasto "censuario" grafico non rispecchia pienamente la realtà territoriale che delimita l'isola/e aziendale, dovuta a sovrapposizione di particelle castali o a spazi vuoti tra una particella e quella adiacente, ecc.

Pertanto, il risultato dell'operazione di costruzione dell'isola aziendale è condizionata dalla qualità della mappa catastale e dalla precisione del suo posizionamento sull'orto-foto. In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale e quindi sarà necessario, solo per questi casi, eseguire aggiustamenti grafici riposizionando l'isola aziendale nell'ambito della realtà calpestabile della relativa delimitazione sulla base dell'orto-foto disponibile.

5 Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale

5.1.1 A partire dalla campagna 2017, la consistenza territoriale, in termini di superfici, riportata nel fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola sarà quella grafica e non quella riportata nel catasto censuario, rimanendo invariato il sistema di identificazione delle particelle e il codice alfanumerico ad esse associato.

La superficie aziendale da utilizzare per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e che costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, di cui all'articolo 9, comma 3 del DM 162/2015, corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali) e che il conduttore riconosce, presenti nel SIPA-LPIS e controllate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

La proposta resa disponibile dal SIAN relativamente alle geometrie grafiche che identificano l'azienda è una rappresentazione di isole aziendali derivanti dalle particelle catastali i cui identificativi sono riportati nei titoli di conduzione.

Gli identificativi catastali riportati nel particellario del fascicolo aziendale costituiscono il riferimento alla titolarità di conduzione della superficie grafica dichiarata nella domanda geospaziale 2017. Ai fini dei pagamenti degli aiuti varrà la superficie eleggibile dichiarata graficamente da parte dell'agricoltore;

La superficie aziendale da utilizzare a qualunque fine in agricoltura, corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali), presenti nel LPIS e controllate nel SIGC.

L'agricoltore è tenuto, di conseguenza, a verificare il perimetro grafico dell'isola aziendale proposta dal SIAN e, se del caso, a modificarne i contorni al fine di renderli aderenti alla realtà rappresentata dall'ortofoto sottostante, tramite lo strumento "uso oggettivo", aggiungendo porzioni di territorio condotte ma non riferibili ad una geometria afferente una particella catastale presente nel fascicolo aziendale oppure sottraendo porzioni di territorio non facenti parte della propria azienda.

Il principio dell'uso oggettivo si applica anche nel caso in cui non sia possibile ricondurre una porzione di terreno condotta ad un poligono catastale, utilizzando l'identificativo della particella catastale più prossima, con l'aggiunta di una ulteriore codifica (R + progressivo).

Qualora dalla proposta di isola aziendale si evidenzino sovrapposizioni interne di geometrie relative a particelle o fogli di mappa, le stesse sono trattate automaticamente come segue ai fini della proposta che il SIAN rende disponibile all'agricoltore.

La prima geometria interna all'isola viene proposta integralmente e, la porzione in sovrapposizione della geometria adiacente viene "ritagliata" ed il processo viene iterato per tutte le geometrie aziendali: laddove si evidenzino una o più sovrapposizioni tra le geometrie delle particelle catastali, le porzioni sovrapposte vengono calcolate una sola volta (fenomeno del c.d. "overlapping"). Anche in questo caso l'agricoltore è tenuto a verificare e il suddetto processo ed a convalidarlo, oppure, se del caso, a migliorare il disegno interno dell'isola, in particolare quando la modifica si renda necessaria per la corretto dettaglio del piano colturale grafico, ai fini della richiesta degli aiuti accoppiati o del rispetto del greening.

In tutti i casi, fatto salvo quanto indicato nel successivo capitolo 9 in tema di applicabilità delle sanzioni o riduzioni per differenze scaturenti dall'utilizzo dei nuovi riferimenti grafici per la misurazione della superficie agricola, qualora si evidenzino sovrapposizioni di parti di territorio con isole aziendali condotte da altri soggetti (fenomeno del "supero" della superficie massima ammissibile), si applicheranno le riduzioni o le sanzioni previste dal Reg. UE n. 640/2014 e dagli altri pertinenti Regolamenti comunitari, nonché dalle relative normative nazionali.

Sulla suddetta fattispecie dell'uso oggettivo si richiama il capitolo 3.1 delle Istruzioni Operative Arcea n. 2 del 24/02/2017.

Il valore dell'area ammissibile di ciascuna geometria così determinata, associata al titolo di conduzione tramite l'utilizzo del sistema di identificazione delle particelle e del codice alfanumerico ad esse associato costituirà la superficie grafica da utilizzare ai fini dell'articolo 9, comma 3 del DM 162/2015, ai fini dei successivi controlli nell'ambito del SIGC e dei relativi pagamenti dei regimi a superfici di supporto di entrambi i pilastri della PAC.

5.1.2 Relativamente alle schede di validazione già rilasciate, uno scostamento tra i due metodi di calcolo delle superfici che costituiscono la consistenza territoriale aziendale, inferiore o uguale a 0,1 ha, è da ritenere in tolleranza e non dà luogo a rideterminazione delle geometrie.

6. Progetto “overlapping”

L'AGEA, in qualità di autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, nell'ambito delle attività svolte per la gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla DG AGRI con nota ARES2949027 del 9 Settembre 2014, ha effettuato le attività tecniche di ridefinizione dei limiti catastali, eliminando le sovrapposizioni grafiche presenti nel territorio nazionale.

Le superfici risultate in sovrapposizione grafica (cd. “overlapping”), oggetto di pagamento nella domanda unica presentata per le campagne dal 2012 al 2014 ai sensi del reg. CE n. 73/2009, sono state prese in considerazione ai fini della restituzione delle somme non dovute da parte dell'Italia al FEAGA e la corrispondente somma è stata comunicata ufficialmente.

Tale attività tecnica, effettuata mediante il riposizionamento e la precisazione degli *shift* catastali, è stata resa disponibile ed utilizzata ai fini per i quali il progetto è stato realizzato; i dati saranno messi a disposizione del beneficiario come guida per la domanda grafica unica, per l'eventuale rettifica della proposta di isola aziendale o per la correzione delle anomalie scaturite a seguito della procedura dei controlli preliminari di cui al successivo capitolo 8, tenendo debitamente conto delle informazioni desumibili sia dall'ortofoto che dal layer con overlapping (miglior posizionamento dell'azienda, demanio idrico, etc.). A tal riguardo in applicazione del principio richiamato nell'articolo 72 del reg. UE 1306/2013, nell'articolo 17 del reg. UE 809/2013 nonché al capitolo 7 della circolare del coordinamento ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 che di seguito si riporta:

"Le informazioni del LPIS sono memorizzati in un GIS (Geographic Information System) insieme con le informazioni relative ai dati di utilizzo del suolo e a tutte le informazioni geografiche necessarie a fornire la necessaria base di conoscenza alle aziende agricole nell'ambito dei procedimenti amministrativi di erogazione dei contributi comunitari".

7. Domanda grafica unica

Le linee guida della Commissione europea (DSCG/2014/39 FINAL- REV 1) sulla Domanda di aiuto e di pagamento di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 suggeriscono che “la mappa corrispondente deve indicare i confini delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, preferibilmente in combinazione con la più recente orto-foto a colori o, nel caso sia più recente, con l'orto-immagine estratta dal SIPA”. Inoltre, indicano che “Sulla base del succitato materiale cartografico precompilato, il beneficiario è tenuto a dichiarare le loro parcelle agricole entro i limiti delle parcelle di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui la superficie massima ammissibile (MEA) non sia corretta (ritenendola il beneficiario troppo grande o troppo piccola) o il beneficiario non concordi con i confini indicati, esso deve indicarlo nella sua domanda unica. Tali indicazioni possono attivare l'aggiornamento delle parcelle di riferimento nel SIPA a cura dell'Organismo Pagatore e di AGEA Coordinamento, che, allo scopo, terranno conto degli orientamenti e delle specifiche tecniche pertinenti”. La domanda grafica unica si riferisce a tutti i regimi di sostegno a superficie indicati al capitolo 7 della suddetta circolare di coordinamento. Per le misure a superficie dello Sviluppo Rurale, ai fini dell'utilizzo di strumenti geo-spaziali, si richiama la procedura indicata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 del 07/03/2016.

E' consentita la presentazione delle domande uniche e delle domande di conferma per il regime dei piccoli agricoltori in relazione a tutti i fascicoli aziendali validati, le cui aziende presentino le condizioni di cui al paragrafo 5.1.2.

Ai fini della presentazione della domanda grafica 2017, la funzione relativa alla rappresentazione dell'estensione delle geometrie dichiarate graficamente si riferisce alla sola superficie effettivamente calpestabile e visibile in grafica senza alcuna sovrapposizione. Sulla base di tali presupposti la scheda di validazione del fascicolo aziendale conterrà informazioni grafiche ed alfanumeriche tra loro congruenti.

Al riguardo, sarà predisposta in automatico la domanda grafica 2017 scaturente dalle suddette geometrie validate nell'ambito del fascicolo grafico di cui al punto 5.

In sintesi, il beneficiario che intenda richiedere esclusivamente il regime del pagamento di base, dovrà verificare la proposta di isola/e aziendale/i, come definita al precedente punto 5, resa/e disponibile/i in automatico dal SIAN, effettuare, se del caso le eventuali modifiche migliorative, validare la scheda relativa al fascicolo aziendale, stampare la domanda e sottoscriverla.

Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere aiuti accoppiati oppure debba rispettare gli adempimenti del greening dovrà dettagliare le rispettive colture nel piano colturale grafico, utilizzando le funzioni grafiche messe a disposizione durante la fase di compilazione del fascicolo aziendale, dal SIAN. Tali informazioni di dettaglio, saranno riportate in automatico nella domanda grafica 2017 da stampare e sottoscrivere.

Tutte le informazioni, come sopra definite, validate da parte del beneficiario nel fascicolo aziendale grafico, saranno utilizzate anche per la richiesta di aiuto delle misure a superficie dello Sviluppo Rurale.

A tal riguardo, si richiama l'articolo 5, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 dove viene stabilito che tutte le superfici agricole definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento e le superfici di cui all'articolo 28, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 devono essere identificate nell'LPIS.

In aggiunta, si richiama l'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 che stabilisce ulteriori requisiti per l'LPIS, compreso che debba essere incluso nel sistema la superficie massima ammissibile (MEA) per i vari schemi di aiuto o di misure di pagamento. Questo significa che la MEA può anche non essere la stessa tra gli aiuti/misure a superficie degli aiuti diretti e dello Sviluppo Rurale.

Si richiamano i "considerando" del Regolamento comunitario n. 809/2014 e la nota n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - dei Servizi della Commissione per evidenziare il fatto che la domanda grafica non è solo un esercizio geometrico di misurazione, dovendo essere basata su un'interfaccia GIS/LPIS, questo significa che lo scopo della domanda grafica sarà quello di fornire un supporto tecnico al beneficiario per dichiarare correttamente la superficie, evitando a priori sovra-dichiarazioni e overlapping tra la superficie realmente calpestabile e quella della parcella agricola richiesta ad aiuto o pagamento. Questo approccio adottato dall'ARCEA aiuta il beneficiario e facilita i controlli, evitando errori nella domanda di aiuto o di supporto. Al fine di facilitare la domanda grafica e rendere i controlli efficaci, possono essere incluse nel sistema ulteriori informazioni specifiche. In particolare, quando l'isola contenga una superficie agricola ai sensi del 4, (1) e) e del 32 (2) b) e le superfici di cui all'articolo 28 (2) del Reg. (UE) 1305/2013, queste devono essere geo-referenziate nel LPIS e di conseguenza riportare nel fascicolo aziendale grafico ai fini di indicare una corrispondente superficie corretta nella domanda grafica.

E' consentita la presentazione delle domande uniche grafiche, delle domande grafiche di conferma per il regime dei piccoli agricoltori e delle domande di pagamento delle misure a superficie dello Sviluppo Rurale in relazione a tutti i fascicoli aziendali validati, le cui aziende presentino uno scostamento fino a 0,1 ha per ogni domanda ancorché riferita a più regimi di aiuto, ai sensi dell'articolo 18(6) del reg. (UE) n. 640/2014.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda grafica unica devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale alfanumerico e grafico in data antecedente al 15 maggio 2017 e comunque prima della presentazione della domanda. In

assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su cui si fonda la richiesta in un fascicolo già costituito, la domanda grafica unica è irricevibile.

8. Riduzioni e Sanzioni ed eventuale Ricalcolo dei Titoli

Ai fini dell'applicazione delle Riduzioni e/o Sanzioni, come richiamato dalla circolare ACIU.2011.103 del 1 febbraio 2011, recepita dall'OP Agea con le Istruzioni Operative prot. UMU.2011.1569 n. 56 del 6 dicembre 2011, nonché da ultimo dalla circolare AGEA 2017 prot. n. 33385 del 14 aprile 2017, qualora le differenze di misurazione di superficie scaturiscano, in via preliminare, dall'utilizzo dei nuovi riferimenti grafici per la misurazione della superficie agricola, non devono essere applicate sanzioni.

Pertanto, anche alla domanda grafica unica 2017, non saranno applicate sanzioni nell'anno in questione né, ove previsto, negli anni precedenti, nel caso di misure pluriennali a superficie dello sviluppo rurale, purché l'adeguamento del nuovo dato emerso dall'utilizzo degli strumenti geospaziali 2017 venga adeguato da parte dell'agricoltore in una qualsiasi successiva dichiarazione, oppure venga adeguato nell'ambito della procedura dei controlli preliminari di cui al suddetto capitolo 6.

Per tutte le altre casistiche c.d. "eclatanze" o non rientranti nella suddetta fattispecie si applicano le riduzioni e le sanzioni previste dal regolamento UE n. 640/2014 e dagli ulteriori pertinenti regolamenti comunitari e disposizioni nazionali vigenti in materia.

Per le sanzioni amministrative da applicare al pagamento di inverdimento ai fini della domanda grafica unica, si richiama la nuova percentuale stabilita per l'anno 2017 dall'articolo 28(3) del regolamento UE n. 640/2014.

Per quanto riguarda i Titoli, a parità di ogni singola unità catastale condotta, qualora la superficie determinata nell'ambito della domanda grafica 2017 sia inferiore a quella utilizzata per l'assegnazione dei Titoli nell'anno 2015, si procederà al relativo ricalcolo, in funzione dell'ultima superficie determinata, con il conseguente adeguamento del numero dei Titoli senza riduzione del valore complessivo degli stessi, come previsto dalla su citata circolare AGEA 2017 prot. n. 33385 del 14 aprile 2017.

9. Sviluppo Rurale

Le misure relative ai pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del reg. UE 1305/2013), all'agricoltura biologica (art. 29 del reg. UE 1305/2013), ai servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34 del reg. UE 1305/2013) prevedono un vincolo sulle superfici oggetto d'impegno.

L'articolo 47(1) del Reg. UE 1305/2013, tuttavia, stabilisce che il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
- b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
- c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

L'articolo 47(3) del Reg. UE 1305/2013, inoltre, stabilisce che «Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati

dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso”.

Ai sensi dell'articolo 19 del reg. UE 807/2014, sulle operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014 si continuano ad applicare le disposizioni di cui al reg. CE 1974/2006. L'articolo 45(4) recita, in proposito: «Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.»

L'utilizzo dei nuovi riferimenti grafici per la misurazione delle superfici agricole possono essere ritenute assimilabili, mutatis mutandis, alle fattispecie suddette. Conseguentemente, le Autorità di Gestione non dovranno rivedere le domande di sostegno e l'OP competente dovrà rivalutare le domande di pagamento a partire dalla campagna 2017.

Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse quelle modificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1975/2006, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 o assunti precedentemente a norma del regolamento CEE n. 2078/92, del regolamento CEE n. 2080/92 e del regolamento CEE n. 1272/88 e relativo decreto attuativo del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 63 del 19 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni, possono prevedere la modifica delle superfici a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno. In questi casi non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici.

10. Altri procedimenti amministrativi

L'evoluzione del sistema deve tenere conto, in termini di impatto e di servizi a supporto, dei “settori” (Biologico, etc.) che progressivamente saranno adattati normativamente e/o tecnicamente all'approccio grafico e che, in fase transitoria, potrebbero dover affrontare talune criticità dovute alla rideterminazione delle geometrie che compongono la consistenza territoriale aziendale secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 5.

Per tutte le dichiarazioni e gli adempimenti già rilasciati, per i quali si rilevano difformità a seguito dell'esecuzione di controlli incrociati tra quanto già dichiarato e quanto riportato nel piano di coltivazione individuale a seguito dell'applicazione delle procedure di cui al precedente paragrafo 5, le superfici non riscontrate non saranno oggetto di riduzioni e sanzioni.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo (e non esaustivo) dei settori le cui dichiarazioni sono già state rilasciate, a valere per la campagna attuale:

- Notifica di attività con **metodo biologico su SIB** – DM n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.

➤ **PAI - Piano Assicurativo Individuale**" la cui compilazione costituisce uno dei requisiti previsti dal DM 12 gennaio 2015, n. 162, per accedere agli incentivi assicurativi previsti dall'art. 36 del reg. UE 1305/2013.

➤ **Oli di oliva – Commercializzazione**

Gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale, come dispone il decreto ministeriale del 23 dicembre 2013 (articolo 8 lettera b punto 3). L'obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.

➤ **Contratti di filiera Grano duro**

Decreto n. 11000/2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Il Direttore ARCEA
Dott. Maurizio Nicolai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Nicolai".

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Riferimenti normativi.....	1
3. Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale	2
4. Individuazione grafica dell'azienda agricola	3
5 Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale	3
6. Progetto "overlapping"	5
7. Domanda grafica unica	5
8. Riduzioni e Sanzioni ed eventuale Ricalcolo dei Titoli	7
9. Sviluppo Rurale	7
10. Altri procedimenti amministrativi.....	8